

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1461

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BULGARELLI, PETERLINI, ROSSI
Fernando, RIPAMONTI, SILVESTRI, DONATI, COSSUTTA, DE
PETRIS e SALVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2007

Norme in materia di diritto d’autore nell’utilizzo
di tecnologie *internet*

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta vuole sanare un vero e proprio *vulnus* del principio relativo all'equilibrio tra reato, o presunto tale, e pena. Nello specifico, in relazione al complesso tema del diritto d'autore, nel nostro Paese chiunque utilizzi la rete *internet* per condividere, senza scopo di lucro ma per semplice uso personale, opere coperte dal diritto d'autore e dai diritti connessi senza averne titolo incorre in un reato penale. È evidente la sproporzione tra l'atto materiale, condividere e scaricare una canzonetta o un film o un libro, e la sanzione. La norma deve valutare con attenzione il principio di realtà: si calcola che nel corso del 2005 siano stati più di otto milioni gli utenti che hanno condiviso opere senza averne titolo. Il presente disegno di legge pertanto tende a porre in essere un intervento immediato e urgente che restituisca alla norma il suo senso originario volto a sanzionare tali comportamenti per via amministrativa, nella speranza di una più organica iniziativa a livello nazionale e internazionale che intervenga a modificare tale insostenibile situazione: la durata eccessiva del diritto d'autore, che ora supera i novanta anni, la facilità di accesso al sapere, la volontà di molti utenti di condividere esperienze e conoscenze, lo iato profondo tra logiche commerciali e diritto al sapere richiedono infatti interventi più radicali e approfonditi, che hanno come preconditione il superamento di questa inaccettabile situazione. La presente proposta, inoltre, visto il carattere immateriale delle opere dell'ingegno, garantisce, in linea con l'ordinamento comunitario, il diritto alla copia privata e introduce la pos-

sibilità di utilizzare immagini a bassa risoluzione a titolo gratuito per scopi didattici, qualora non si configuri la fattispecie dello scopo di lucro. L'introduzione di tale principio appare necessaria in considerazione della decisione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) di punire, con la richiesta di ingenti somme pecuniarie, quegli insegnanti che, nell'ambito della loro professione, utilizzano sul *web* immagini digitali riproducenti opere coperte da diritto d'autore: un comportamento che induce forte preoccupazione in quanto penalizza l'operato di tutti quegli insegnanti autori di siti *internet* e divulgatori di preziosi materiali didattici e culturali. Il comportamento della SIAE, in sostanza, appare limitare fortemente la funzione formativa della scuola e la libertà didattica degli insegnanti; questo problema è stato affrontato nella legislazione statunitense ricorrendo al principio del «*fair use*», che permette di pubblicare materiali sotto *copyright* senza autorizzazione, purché vi siano fini e intenti educativi. Il principio del *fair use*, infatti, rende i lavori protetti dal diritto d'autore disponibili al pubblico come materiale grezzo senza la necessità di autorizzazione, a condizione che tale libero utilizzo soddisfi le finalità della legge sul diritto d'autore, che la Costituzione degli Stati Uniti d'America definisce come promozione «del progresso della scienza e delle arti utili»; la dottrina tenta in questo modo di equilibrare gli interessi dei titolari di diritti individuali con i benefici sociali o culturali che derivano dalla creazione e dalla distribuzione dei lavori derivanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sanzioni per lesione del diritto d'autore)

1. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera *a-bis*) è abrogata.

2. Il comma 1 dell'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque abusivamente duplica, a scopo di lucro, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.500 a euro 15.000. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e alla multa di euro 15.000 se il fatto è di rilevante gravità».

Art. 2.

(Diritto alla copia privata)

1. Chiunque possieda legittimamente un'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, su qualunque supporto essa sia, ha il diritto di farne copia per proprio uso strettamente personale.

2. All'articolo 71-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure

tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche digitale, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.»;

b) è aggiunto, infine, il seguente comma:

«4-bis. Non può essere impedito per contratto, alla persona fisica di cui al comma 4, di effettuare la copia di cui allo stesso comma».

Art. 4.

(Uso didattico di immagini)

1. All'articolo 91 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«È consentita la pubblicazione attraverso la rete *internet* a titolo gratuito di immagini a bassa risoluzione unicamente per uso strettamente didattico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro, fatto salvo il riconoscimento della paternità dell'opera».

Art. 5.

(Invarianza della spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.